

## LA CITTA' NELL'ITALIA MERIDIONALE DURANTE L'ETA' NORMANNA

Una sorte alquanto singolare ha voluto che nel breve giro di un anno solare io tornassi sul tema della città del Mezzogiorno continentale, che mi occupò già nella primissima giovinezza scientifica, ma dal quale per oltre venticinque anni mi ero tenuto lontano, attratto da interessi diversi. Ne trattai, nell'ottobre del '56, nel congresso del Centro spoletino di studi sull'alto Medioevo a Benevento (1), e, com'era nello spirito di quel convegno, fui obbligato a guardare la storia della città meridionale dal secolo IX — là dove aveva interrotto il suo discorso il Dölger (2) — al momento della conquista normanna, e cioè alle colonne d'Ercole del secolo XI che i cultori dell'alto Medioevo non varcano. Oggi, esattamente a un anno di distanza, sono chiamato a proseguire questa storia per l'età normanna.

Non saprei dire in quale delle due occasioni tali partizioni cronologiche abbiano lasciato maggiormente perplessa la mia coscienza di studioso (3), per il rischio di limitazioni e falsificazioni della pro-

---

(1) *La città nell'Italia meridionale dal sec. IX al XI*, in *Atti del 3° Congresso internaz. di studi sull'alto Medioevo*, Spoleto, 1959, p. 39 sgg. L'opera giovanile cui alludo è il vol. su *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale*, Bologna, 1929, arrestatosi purtroppo alla Parte Prima: *Le basi storiche. Le libertà cittadine dalla fondazione del regno all'epoca degli statuti*. Ad essa sarò obbligato a rifarmi anche in queste pagine, non per pigrizia mentale: le fonti d'informazione non hanno, nel frattempo, ricevuto accrescimenti di qualche rilievo, e così la bibliografia. Non sfuggirà invece all'occhio veggente una più larga impostazione storica, che il problema istituzionale al quale guarderò con particolare interesse non varrà a limitare.

(2) *Die frühbyzantinische und byzantinisch beeinflusste Stadt* (V.-VIII. Jahrhundert), in *Atti*, cit., p. 65 sgg.

(3) Queste perplessità nascono dalla tendenza, che in questi ultimi anni si è andata accentuando nella storiografia europea, verso una maggiore individuazione storica dell'«alto Medioevo», col fervore di una collaborazione europea che non può suscitare se non ammirazione e rispetto. L'impulso è partito d'oltr'Alpe, e questo spiega come l'epicentro degli interessi di conoscenza

spettiva storica che possono far correre, e proprio sul terreno della vicenda secolare delle istituzioni, più che mai quando l'istituzione che è al centro dell'indagine è la città, questa creazione mediterranea che pone, con le sue molte vite, prima di tutto e soprattutto un problema di continuità. E' naturale che lo storico risolva il problema secondo la sua coscienza, obbedendo a quei tagli cronologici solo in quanto i suoi interessi di conoscenza glielo consentano: questo io feci già nella prima occasione, e identicamente mi occorrerà ora di fare per analogia inversa esperienza, sollecitato da una stupefacente varietà di giudizi storici che non ha tardato a rivelarsi ai miei occhi proprio come il frutto di un insufficiente approfondimento delle radici storiche e della innaturale frattura coi secoli dell'alto Medioevo, dove quelle radici si affondano.

---

graviti verso le antiche civiltà nordiche, la germanica al centro, che si vogliono rivedere nella genuina purezza, liberate da tutto ciò che ha potuto essere il frutto, nel loro processo di espansione, di contatti e contagi. E' facile spiegarsi come questi nuovi interessi abbiano reso necessario il rinnovamento e l'arricchimento del tradizionale strumentario di ricerche, e si comprende egualmente come, un po' per reazione alle posizioni canonizzate, un po' per l'emozione delle nuove scoperte, sia nato l'impegno di una ricostruzione sistematica come opera di *équipe*.

I vantaggi di quest'opera di rinnovamento, che viene ripopolando un deserto di secoli, sono incalcolabili, e meritano il riconoscimento più ampio. Non devono però nascondere, e proprio alla storiografia italiana che di queste nuove cellule ha subito o sta subendo il trapianto, alcuni aspetti che potrebbero strada facendo rivelarsi men positivi, e sui quali è prudente che l'attenzione dello storico sia richiamata per tempo. Qui ci limitiamo a qualche sintomo. Preoccupa il problema dei limiti cronologici di quest'epoca, posto com'è con un rigore che contrasta con gli sfrangiamenti fatali così del *terminus a quo* come del *terminus ad quem*: intorno al primo, vediamo da anni insinuarsi con non ben definiti contorni il concetto di *spät-antike* e collidere coi tradizionali inizi dell'alto Medioevo: e d'altra parte il secondo non è affatto lo stesso per tutti i medievalisti, essendo diverso questo confine cronologico secondo che si faccia la storia di terre di qua o di là dal Reno. Ma, mentre questi dubbi hanno una portata relativa, essendo tutti convinti della relatività di queste partizioni, perplessità più consistenti suscita quella che potrebbe essere una conseguenza, non del tutto ipotetica o remota, del cambiamento dello strumentario di ricerca, e che interesserebbe da vicino particolarmente lo storico del diritto: la svalutazione cioè del problema istituzionale. Qui il discorso diviene assai più complesso, e non sarebbe questa la sede per trattarne compiutamente. Ma, affermare che il rischio esiste, e che la posta in giuoco è la stessa educazione mentale dello storico del diritto, questo era urgente avvertire. Vi tornerò sopra in altra occasione.

Conviene ancora oggi prendere le mosse, come già feci nel mio vecchio studio, da alcuni giudizi non recenti, per rendersi ragione di come questa disparità di vedute abbia pesato sulla storia istituzionale delle città del Mezzogiorno d'Italia, lasciando che dominassero a lungo per forza d'inerzia opinioni approssimative e non controllate.

Il Gregorio, nella sua nota opera sul diritto pubblico siciliano che a oltre un secolo dalla sua apparizione consultiamo ancora con profitto (4), dopo aver negato per l'età normanna l'esistenza di « formate e compiute corporazioni », ammise tuttavia che le popolazioni siciliane avessero potuto conoscere « quasi una forma di corpo municipale », nella quale sarebbe da ravvisarsi « la origine dei nostri comuni ». In questo giudizio non è difficile riconoscere una singolare mescolanza di paradigmi storici e di categorie giuridiche: è il rischio che si corre nella storia delle istituzioni, e che per avventura si aggrava quando, come nel caso presente, è un insigne giurista che giudica. Si spiega così, per analoga inversa ragione, che Michele Amari (5), temperamento di storico, insorgesse piuttosto violentemente contro il giudizio del Gregorio e, pure affermando la personalità giuridica di queste città, negasse però che qualcuna di esse, e proprio fra quelle più popolose a causa di una varietà etnica ancora molto lontana dalla fusione, fosse riuscita a configurarsi come *universitas*: senonchè, di fronte a quest'altro giudizio, viene spontaneo di chiedersi in che cosa consista quella personalità giuridica.

Su questa strada, Antonio Rinaldi (6) andava ancora più in là: egli ritenne senz'altro che di corporazione municipale non potesse addirittura discorrersi se non all'età aragonese, quando le città verranno organizzate secondo un piano preordinato e avranno libere forme rappresentative. In tempi più vicini a noi, il Genuardi (7), storico del diritto di professione, ha ammesso che una personalità giuridica le città del Mezzogiorno l'abbiano sempre posseduta, ma per tutta l'epoca normanna e sveva si sarebbe trattato soltanto di una

(4) *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, in *Opere scelte*, Palermo, 1853, p. 204 sg.

(5) *Storia dei Musulmani di Sicilia*, 2<sup>a</sup> ed. a cura di C. A. NALLINO, III, parte I, Catania, 1937, p. 285 sg.

(6) *Il comune e la provincia nella storia del diritto italiano*, Potenza, 1881, p. 222 sg.

(7) *Il comune nel Medioevo in Sicilia*, Palermo, 1921, p. 106 sgg., 162 sgg.

personalità di diritto privato: solo nell'età angioina avrebbe assunto caratteri e funzioni di diritto pubblico.

In questa disparità di vedute, come ho già accennato, non si stenta a sentire la incombente influenza dei paradigmi dell'Italia comunale: non meno evidente appare, malgrado la varietà dei giudizi negativi, il fondo comune di un errore metodologico assai pericoloso: e cioè l'uso incauto, nella valutazione di quella realtà storica, dello strumentario di concetti moderni, completamente estranei ad essa. Tanto più pericoloso, quando si pretenda di costringere una realtà storica caratterizzata per eccellenza dalla varietà e dalla fluidità negli stampi rigidi di una categoria logica tra le più astratte ed astruse del mondo giuridico, l'*universitas*.

Queste parole non intendono affatto negare l'esistenza del problema, ma anzi ne riaffermano la validità, e proprio di fronte ad alcune recenti correnti storiografiche che, più o meno consapevolmente, tendono a svalutarlo, o a porlo in secondo piano: che sarebbe impoverimento o svisamento proprio di quella visione storica che si vuole difendere da rischiose contaminazioni. Si vuole piuttosto, su quest'altra sponda, curare e approfondire una impostazione corretta dei rapporti tra esperienza storica e problema istituzionale, i soli che possano condurre a una conoscenza storica completa e integrale, e non a spicchi.

Una tale impostazione metodologica tanto più s'impone, in quanto ci troviamo di fronte alla storia di un ordinamento il cui problema politico più grave fu, per il suo creatore, quello del superamento e della fusione di una grande *varietas* di ordinamenti nel *corpus* di una vasta unità politica, precocemente imbrigliata da norme giuridiche, poche ma ferree, d'ispirazione scopertamente imperialistica: e sarà proprio questo processo di fusione offerto dal paradigma più vasto a illuminare il problema degli ordinamenti minori, che è il nostro particolare oggetto di considerazione.

A questo processo di fusione è stato guardato in prevalenza sotto l'aspetto politico, ed è naturale che su questo terreno l'opera del fondatore del *regnum* sia apparsa, e sia stata esaltata, come un fatto meraviglioso, lasciando in ombra altri valori: preminente tra questi l'aspetto giuridico di tale fusione, che può scoprirci una fenomenologia di alto interesse. Nei fatti dello spirito, come nel mondo della natura, l'unità presuppone la molteplicità: e il processo di unificazione non è mai arbitrario, ma obbedisce a necessarie leggi di vita. Non sorprende quindi che questo dualismo di unità e molteplicità abbia

investito in pieno, nella speculazione pura, il problema metafisico e quello gnoseologico fin dalle origini; è patrimonio della comune cultura come la filosofia ionica tentasse di conciliarlo con Eraclito nella identità dei contrari. Tanto meno sorprende che il concetto di *universitas facti*, nella teoria giuridica dei *corpora*, sia presentata nel Digesto, in un passo di Pomponio, come un mutuo dal pensiero greco (8): il che confermeranno più tardi i giureconsulti della scuola culta, Alciato e Cuiacio, riportandolo alla influenza della filosofia e della fisica stoica (9).

Ora, proprio questi legami ci ammoniscono a non restar paghi, nella contemplazione della nascita del regno normanno, di spiegazioni miracolistiche concentrate sul genio politico di un personaggio, ma invitano a un'attenta escavazione di fondamenta, la cui prima premessa è la caduta delle barriere temporali sulla cui legittimità facemmo già le più espresse riserve.

Quest'opera di escavazione ci porta assai indietro nel tempo, ai secoli dell'alto Medioevo, non appena le fonti un po' meno avare cominciano a illuminare il quadro delle forze politiche che operano nelle terre del Mezzogiorno d'Italia: un quadro, che nel corso del secolo IX vediamo rapidamente complicarsi, quando sugli elementi etnici preesistenti — il latino indigeno, il greco e il longobardo — vediamo bruscamente inserirsene due nuovi, con una carica vitale che non avrebbe tardato a collocarli al centro del già intricato groviglio di forze in contrasto: il franco e il saraceno. Ma, com'ebbi già a osservare nella mia relazione beneventana (10), in questo contrasto violento di elementi che movevano i più disparati interessi nella più svariata combinazione di rivalità, inimicizie, complicità, alleanze, la città appare come la protagonista di questa storia. E aggiungemmo: protagonista succube, vittima costante di incendi, di

---

(8) POMP. libro trigens. ad Sabinum, D. 41, 3, 30 pr.: « *iria autem genera sunt corporum, unum, quod continetur uno spiritu et Graece ἡνωμένον vocatur, ut homo tignum lapis et similia: alterum, quod ex contingentibus, hoc est pluribus inter se cohaerentibus constat, quod συνημμένον vocatur, ut aedificium navis armarium: tertium, quod ex distantibus constat, ut corpora plura non soluta, sed uni nomini subiecta, veluti populus legio grex* ».

(9) Torneremo tra poco sopra questi problemi: cfr. oltre, nota 12.

(10) *La città nell'Italia meridionale* ecc., cit., p. 39. Qui e nelle pagine seguenti si troveranno più distesamente le considerazioni, con relative fonti, cui sto per richiamarmi.

stragi, di devastazioni. E osservammo ancora come, nell'alterna vicenda di inimicizie e di alleanze caratterizzata da una estrema labilità di rapporti, il solo nemico costante, col quale non ci fu mai possibilità di intesa — mentre l'intesa fu qualche volta possibile perfino col saraceno, quando la sua protezione fece comodo —, rimase sempre l'imperatore franco, l'usurpatore del titolo imperiale. Era un sentimento comune a tutte le popolazioni meridionali, a qualunque sorte avessero soggiaciuto, come testimonia il *Chronicon salernitanum* ad a. 787: *Imperator quippe omnimodis non dici potest, nisi qui regnum Romanum præest, hoc est Constantinopolitanum. Reges Gallorum nunc usurparunt sibi tale nomen: nam antiquitus omnimodis sic non vocitati sunt.*

Dobbiamo cogliere, in questo sentimento comune, una vera e propria coscienza politica come consapevolezza di appartenere a un ordinamento politico-giuridico idealmente intatto nella sua unità, a dispetto di una realtà profondamente diversa, e come altrettanto consapevole proposito di restarle fedeli? Che avrebbe significato una maturità politica, di cui non si sarebbe poi visto il frutto. Vogliamo piuttosto limitarci a riconoscervi molto più semplicemente una solidarietà umana fondata sulla omogeneità etnica, sulla somiglianza dei costumi e della mentalità e maturata nella comune sorte politica.

Ma il fatto storico che a noi interessa di cogliere, è proprio questo: che tale coscienza comune sia maturata all'interno della città: esposta, fuori, all'urto delle incursioni dei barbari (nel secolo X un'orda nuova di barbari era apparsa sull'orizzonte di queste terre, gli Slavi, che per un secolo si divisero con gli Arabi il compito della distruzione): lacerata, dentro le sue mura, dal gioco delle fazioni, che l'altalena dei predomini portava fatalmente ad aggravare. Parliamo perciò di un « senso della città » che la tristezza stessa delle vicende politiche tiene vivo e alimenta in questi secoli di decomposizione progressiva degli antichi *themata* bizantini, e ne vedemmo una testimonianza in quella parola, *civis, concivis*, che, a differenza di quel che si rileva nei documenti coevi delle altre parti d'Italia, ricorre con straordinaria insistenza nelle carte meridionali, sia di territori d'influenza bizantina, sia di territori longobardizzati, provando una tradizione ininterrotta della parola. E che il termine fosse adoperato nel significato proprio di *status* giuridico, lo si deduce dal suo contrapporsi in queste medesime carte ad altri termini, *nativus, habitator, commanens*, che sembrano invece chiaramente allu-

dere a mere situazioni di fatto, di provenienza o dimora più o meno temporanea.

E un altro particolare cogliemmo nel frequente ricorrere di questi termini. Spesso nelle carte meridionali si legge la formola « ego qui natus sum de... et nunc sum commanens in civitate... », e simili: chiarissima prova di correnti immigratorie da città a città, da regione a regione, sulle quali varrebbe la pena di fare più luce, senza fermarsi a quella prima constatazione che consentono, come cioè, in prevalenza, queste correnti si dirigessero dall'interno verso le città della costa.

Ora, questo fenomeno, la cui importanza non sfugge a nessuno, può solo spiegarsi con una facilità e larghezza di ospitalità che le città meridionali si usavano reciprocamente e indipendentemente dall'ordinamento politico-giuridico al quale appartenevano: fatto, che non ha nessuna rispondenza con quello che accadeva nelle altre regioni d'Italia, dove il frantumarsi del Regno Italico portava a una polverizzazione di ordinamenti cittadini chiusi in se stessi e di fronte alla stessa campagna circostante che li aiutava a vivere, altrettanti crogioli di gelosie e di odi interni ed esterni, che ebbero le loro espressioni simboliche negli esili e nelle famigerate carte di rappresaglia.

Questi brevi richiami all'età premonarchica sono essenziali per comprendere la posizione giuridica delle città meridionali incorporate nel regno normanno. Quale sia lo stato delle fonti di questo periodo storico, è noto: a parte le notazioni, di solito poche e quasi circospette, di storici e cronisti dell'epoca, che sono spesso uomini di parte, noi disponiamo esclusivamente di fonti provenienti dall'alto: diplomi regi, concessioni, privilegi, carte di resa, dove chi parla e detta è il re o il signore feudale, laico o ecclesiastico. Mancano completamente atti e documenti di vera vita cittadina, con la sola eccezione di Gaeta, che fu, come si sa, un *unicum* nella storia cittadina del Mezzogiorno continentale. Tuttavia, e proprio perchè siamo obbligati a guardare dalla sponda dei detentori del potere, abbiamo sufficienti elementi per intuire che quello delle città fu, nel sessantennio della dominazione normanna, rappresentata da tre monarchi di capacità politica e temperamento diversissimi, il problema più grave, e solo in parte risolto (11).

---

(11) Mi richiamo anche qui una volta per tutte alla mia *Legislazione statutaria* ecc., cit., pp. 25-82.

Non è qui il luogo per la rievocazione e l'analisi di questi elementi: il mio compito è più limitato, ma, forse, di non minore responsabilità. Noi vogliamo esaminare attraverso la lente del diritto qualcuno di questi elementi che riteniamo capace di offrire criteri di valutazione per altra via non reperibili. E il primo di questi elementi è proprio quel termine *universitas* che è prevalso nell'Italia meridionale per designare la città: termine squisitamente giuridico, che ha, nelle carte meridionali, una singolarissima storia.

L'espressione, come si sa, appartiene al diritto romano (12). Sono noti i problemi ch'essa ha suscitato: ma non è male richiamarne qualcuno più strettamente connesso col nostro problema storico, anche per comodità dei non giuristi. Originariamente, essa pare abbia designato nient'altro che la collettività dei *cives* o dei *municipes* nella loro entità fisica, non la *civitas* o il *municipium* come soggetti di diritto idealmente distinti da quelli: solo in un'evoluzione più tarda, tutt'altro che perspicua, pare abbia finito per designare, ma non sempre e neppure coerentemente, l'unità, nella quale la personalità dei singoli componenti la collettività veniva superata e dissolta. Si sarebbe passati così dalla concezione materialistica della « collettività reale » a quella — per esprimerci con l'Albertario che ebbe il merito, tra i romanisti, di staccare il problema da posizioni stagnanti e di proporlo in termini nuovi sui quali tutt'oggi si discute — di una « unità figurativamente rappresentata », che è appunto lo stadio documentato dalle fonti giustinianee. Come già adombrammo, è la soluzione che il mondo del diritto dà al famoso dualismo dialettico « unità — molteplicità », non senza l'influsso del pensiero speculativo puro: ed è uno dei momenti più alti della fenomenologia del diritto.

Non sorprende perciò che durante i secoli dell'alto medio evo, privi di un'elaborazione giuridica su basi veramente scientifiche, il termine *universitas* non sia stato più capito in questo suo significato pre-

---

(12) Il problema dell'*universitas* nel diritto romano venne riproposto su nuove basi, dopo un'approfondita revisione critica di testi, dall'ALBERTARIO, « *Corpus* » e « *universitas* » nella designazione delle persone giuridiche, in *Studi di diritto romano*, I, Milano, 1933, p. 99 sgg., suscitando un notevole movimento di pensiero. È stato ripreso recentissimamente da R. ORESTANO in un corso di lezioni (per ora litogr.): *Il problema delle fondazioni in diritto romano*, Parte prima, Torino, 1959, part.<sup>te</sup> 123 sgg., dove è riesaminata criticamente tutta la letteratura posteriore allo studio dell'Albertario, e attraverso una personale analisi testuale si perviene a una problematica nuova.

gnante, che nella soluzione stessa del diritto romano era stato raggiunto tardi e faticosamente, e sia caduto dalla lingua parlata che le carte dell'epoca, senz'altro setaccio, riflettevano fedelmente. Ma una realtà c'era, che non avrebbe tardato a richiamarlo in vita. Quando abbiamo parlato di un « senso della città », non abbiamo inteso riferirci a un'astrattezza, ma abbiamo alluso a quella solidarietà di rapporti umani che si coglie, nelle cronache e nelle carte dell'epoca, con la più ricca varietà di situazioni all'interno delle mura cittadine, e che presupponeva a sua volta una compattezza del tessuto cittadino, non solo sperimentata nelle dure vicende dell'epoca, ma rinsaldata ancora più dalle relazioni reciproche, fossero di amicizie o di inimicizie, che legarono spesso queste città tra loro in un comune destino. Fuor di metafora, le carte meridionali documentano precocemente la sostanza umana di quel tessuto: è il *populus* (13), che agisce e opera giuridicamente: dona, si obbliga, agisce in giudizio. Non si cercherà, nelle formulazioni notarili di quest'epoca, una tecnica di linguaggio giuridico sulla quale sia lecito fondare deduzioni concettuali sicure come piacerebbero alla nostra moderna educazione mentale: e tanto meno ci stupirà di vedere documentate in queste carte situazioni giuridicamente difformi. Tuttavia, se in una carta di Terracina del 994, dove vediamo *cunctus populus obligarsi per verbum cunctorum hominum* (14), possiamo essere sicuri di trovarci di fronte a una collettività materialisticamente intesa, in una carta di Polignano del 992, dove un gruppo di persone compiono una donazione *bice omnibus hominibus abitantibus cibitate puliniani maiores mediani et cuncto populo... per illorum demandationem et consensu* (15), non possiamo dubitare di trovarci di fronte a una rappresentanza debitamente esercitata.

Sta di fatto che la nuova realtà storica non tardò a rievocare, richiamandolo in vita, il termine classico che la esprimesse tecnica-

---

(13) È l'obliato soggetto di storia sul quale scrisse pagine luminose il TAMASSIA, *Chiesa e popolo. Note per la storia dell'Italia precomunale*, in « Arch. giur. » 1901, p. 300 sgg. (ora ripubblicato dalla Società di storia patria per la Puglia nel vol. *Studi sulla storia giuridica dell'Italia Meridionale*, Bari, 1957).

In particolare, per alcune importanti testimonianze delle fonti meridionali, rinvio alla mia *Legislazione statutaria ecc.*, cit., p. 37 sgg., alla quale attingo gli esempi citati nel testo.

(14) In TOSTI, *Storia della Badia di Montecassino*, 1842, I, p. 243 sgg.

(15) Nel *Chartularium Cupersanense* del MOREA, Montecassino 1892, doc. 27, p. 59 sgg.

mente: in un celebre documento pugliese del 1105 noi riscontriamo, forse per la prima volta, la parola *universitas*. E' una contesa (16) tra le città di Bitetto e di Grumo per il possesso di alcune terre: le ragioni dell'una sono difese da tre uomini *constituti syndici ab universitate Bitecti*, ai quali si oppone l'altra città per mezzo di tre uomini che agiscono *pro parte universitatis*. Qui, *universitas* è chiaramente la collettività dei *cives* costituita come *corpus* che agisce in giudizio per mezzo di rappresentanti: *syndici*. E, anche questa parola — vogliamo dir di passata — avrà il suo destino: alcuni secoli più tardi, nell'età angioina, quando vediamo consolidarsi un ordinamento cittadino con magistrature elettive, i *syndici* che appaiono dapprima sporadicamente come rappresentanti delle città con incarichi speciali (rappresentanza in giudizio, ambascerie, conclusioni di affari, e simili), più tardi compariscono come magistratura stabile del reggimento cittadino, elettiva, collegiale o in qualche luogo unica, con un complesso di funzioni che vanno molto al di là di quelle originarie (le quali invece in qualche luogo sopravvivono nella figura del *syndicus ad certa negotia*): precludendo con la sua importanza crescente, che la rende spesso la più ambita delle cariche cittadine, alla figura moderna della prima magistratura della città.

E' importante constatare che nelle carte private e pubbliche dell'Italia meridionale il termine *universitas* si tecnicizza e diviene tralatizio, dal secolo XII in poi, per designare la comunità cittadina che vive in una unità territoriale delimitata da una cerchia di mura, divisa internamente in *regiones* o *portae*, col suo *tenimentum* (*territorium, pertinentiae*) fuori le mura: vale a dire la *civitas*, di solito sede episcopale, che aveva custodito intatto, malgrado le traversie secolari, l'antico volto della città mediterranea. Invece, come tutti sappiamo, nelle regioni del frantumato *Regnum Italiae* il termine che prevale per designare gli agglomerati cittadini dal momento in cui si presentano con una propria organizzazione politico-giuridica, è quello di *commune civitatis*.

Vogliamo dir subito che a questa vicenda dei nomi non intendiamo riconoscere un'importanza superiore a quella ch'essa meriti, per trarne poi delle deduzioni che la storia non confermerebbe. Possono insegnare qualcosa le sorti che la parola *civitas* ebbe nella storia di Roma: riservata, nella libera età repubblicana e sui primi tempi dell'Impero, alle città sovrane e indipendenti, fu estesa più tardi, all'epoca romano-ellenica, quando le autonomie locali erano

(16) *Cod. diplom. barese*, V, doc. 40, p. 69 sgg.

solo un ricordo, alle città soggette. Costatazioni simili sarebbero per avventura da fare anche per la denominazione di *universitas* nell'Italia meridionale, che nell'ultima età angioina e aragonese finirà per designare, contro il suo significato genuino, non più l'unità dei *cives*, ma soltanto la cerchia non larga di quelli di essi che, in questa fase involutiva della vita pubblica, avevano monopolizzato nelle proprie mani l'amministrazione cittadina.

Premesse queste riserve, qualche ulteriore considerazione sulla sostanza del termine *universitas* può essere lecita.

E prima di tutte, questa. Senza dubbio, mentre il termine *commune* prevalso nelle regioni dell'Italia settentrionale e media richiama istintivamente l'attenzione sull'elemento patrimoniale che indubbiamente fu alle basi della prima organizzazione politico-giuridica della città, emersa dalla matrice feudale, il termine *universitas* prevalso invece nelle terre del Mezzogiorno d'Italia sembra accentuare l'elemento personale. Diversità di sostanza, che la storia cittadina dell'una e dell'altra parte d'Italia conferma: basti solo pensare al diverso sviluppo economico delle due Italie.

Di qui, l'interesse ad approfondire la natura giuridica dell'*universitas* meridionale, colta proprio nel momento critico del suo inserirsi nelle strutture di un ordinamento monarchico, dentro le quali era destinata a vivere per oltre otto secoli: ed è ovvio che a questa analisi non potevamo accostarci senza il richiamo all'esperienza storica che confluiva nel *regnum*.

La prima domanda che sorge dunque spontanea, è questa. Quel termine *universitas*, che nello stesso diritto romano aveva documentato il maturare lento, faticoso e tardo di una categoria astratta, non senza l'apporto della speculazione pura, e che ora improvvisamente riaffiora nella prosa più ripulita ed elaborata delle formulazioni notarili, e vi si tecnicizza ad esprimere autonomisticamente la « città », fino a che punto — diciamo così — vestiva la multiforme esperienza storica delle comunità cittadine incorporate nel regno?

E' un quesito che mi posi a suo tempo, e qui non posso se non richiamarmi alle conclusioni che mi parve allora di raggiungere e presupporre la documentazione sufficientemente ampia che ne offersi (17).

(17) Cfr. *Legislazione statutaria ecc.*, cit., il cap. dedicato a « La personalità giuridica della città (*universitas civium*) », p. 266 sgg., la cui problematica viene ora riesaminata in un quadro più ampio con nuovi spunti.

Senza dubbio, questa comunità cittadina non si presenta, nelle fonti dell'epoca, come unità astratta dagli elementi che la compongono: e proprio sul terreno politico, dove l'elemento personale domina, questo sostrato umano emerge e si accentua nelle vicende estremamente fluide della vita cittadina di quest'epoca, così nei rapporti interni come nei rapporti esterni. Ma là dove l'interesse politico si congiungeva e intrecciava con altri interessi della comunità dei *cives*, precocemente si pose il problema della rappresentanza, che presupponeva evidentemente il superamento della concezione totalitaria: a questo spingevano, da un lato, le necessità concrete della vita, dall'altro, la naturale vocazione di queste genti meridionali per il diritto, com'è dimostrato dal rigore giuridico col quale i problemi di interesse comune vengono impostati, con una distinzione già netta tra gl'interessi della comunità e quelli dei singoli. Richiamai già l'attenzione sopra un documento amalfitano del 1178, disgraziatamente mutilo in più parti e perciò non di facile interpretazione, dove questo travaglio è evidente (18): è una contesa tra l'*universitas* di Amalfi e l'*universitas* di Ravello per il possesso della *iurisdictio* sopra Forcella, piccolo borgo oggi non più esistente. L'elemento politico qui si combinava con l'interesse patrimoniale: perciò la causa venne trattata davanti alla Corte dell'Ammiraglio. Ora, la questione più aspramente controversa durante tutto il processo, fu se « Ravellenses illi qui in Curia erant recte universitatem presentabant et pro universitate respondere deberent »: ed è di grande interesse seguire il dibattito tra le parti avverse proprio sul punto della responsabilità giuridica dell'*universitas* e dei *singuli*, e cogliere le incertezze della giurisprudenza e della prassi sui concetti di rappresentanza e di responsabilità collettiva.

A ben guardare, qui non ci troviamo di fronte soltanto a problemi di mera tecnica giuridica: questo faticoso e lento processo di emersione del concetto dell'*universitas* come unità giuridica astratta dagli elementi singoli che la componevano, e del principio di rappresentanza che ne era concettualmente il corollario, era destinato a servire, in tempi di accresciute libertà cittadine, da piattaforma per lo sviluppo della rappresentanza politica nelle cariche pubbliche elettive, nei consigli municipali, nei parlamenti. Anche su questo terreno, dove l'elemento politico indubbiamente domina, noi consta-

---

(18) Pubblicato in CAMERA, *Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalfi*, Salerno, 1876, I, pp. 364-367.

tiamo incertezze e contraddizioni della prassi, come prova del suo faticoso inserirsi negli stampi del diritto. Ma a me non pare del tutto casuale che queste contraddizioni e incertezze si mostrino particolarmente gravi e persistenti proprio in quell'esempio isolato di costituzione cittadina libera rappresentato da Gaeta, che era per avventura la sola città del Regno che aveva mantenuto il titolo di *commune civitatis*, precocemente assunto fin dal secolo XI. Per darne un esempio che valga per tutti, ricordo una carta del 1214, nella quale il podestà di Gaeta dichiara di avere ricevuto *a consulibus et populo gaietanis* lo stipendio che *consules et populus* avevano convenuto di dargli, e conclude: « *consules et totum populum Gaiete masculos et feminas, et omnia bona et tenimenta Gaiete stabilia et mobilia* queta facimus et secura in sempiternum » (19): dove il *commune civitatis Gaiete* è descritto nella materialità dei suoi elementi, persone e cose: il popolo — *masculi et femine* — e i suoi beni, *stabilia et mobilia*.

E' azzardato mettere in rapporto questo persistere di una concezione materialistica della comunità cittadina in pieno secolo XIII, con quel termine *commune* che proprio la città di Gaeta aveva scelto per sè, a differenza delle altre *universitates* incorporate nel regno, e sulla cui impronta privatistica richiamammo già l'attenzione? Ed è coincidenza del tutto casuale la constatazione che proprio nelle regioni dell'Italia settentrionale e centrale dove fiorirono i *communia*, fu più tarda e più lenta l'emersione della personalità giuridica delle città, nella dottrina e nella prassi, con dolorosissime conseguenze che si verificavano quando collettività intere vennero ritenute responsabili nelle persone e nei beni, proprio come si sarebbe espressa la carta di Gaeta, « *masculi et femine et omnia bona et tenimenta stabilia et mobilia* »?

Che questi interrogativi non nascano soltanto dalla curiosità indiscreta di storici delle istituzioni, è dimostrato dall'opinione, che già riferimmo, di uno storico del diritto largamente esperto di queste fonti come il Genuardi, secondo il quale la personalità giuridica delle città meridionali sarebbe stata, per tutta l'epoca normanna e sveva, esclusivamente una personalità di diritto privato.

A parte l'arbitraria attribuzione della *summa divisio* del diritto, rispondente alla moderna coscienza, a un'epoca che non ne conosceva

---

(19) *Cod. dipl. cajet.*, II, doc. CCCLXXVIII (p. 339).

le stesse fondamenta, c'è un altro aspetto importante dal quale non è possibile prescindere, se si voglia dare al quesito una risposta sul terreno storico, e non soltanto su quello di una logica astratta, per di più inquinata di modi di pensare estranei all'età che studiamo. Ed è l'obbietto di questa volontà collettiva: o in altre parole, la natura degli atti nei quali la volontà dei *cives* s'incontra e opera giuridicamente.

Anche a questo quesito risposi a suo tempo, con una documentazione che qui presuppongo (20). Vediamo queste *universites civium* stringere alleanze tra loro, farsi concessioni reciproche, concludere trattati commerciali: le fonti dicono « *communitatem facere* », « *societates contrahere* », « *pacta inire* ». Decidono della propria sorte nei momenti di emergenza: così figurano in blocco nei patti di resa che Ruggiero II concluse con loro tra il 1127 e il 1140, come in blocco massiccio si eran trovate sulle mura cittadine per difendersi (« *tota civitas ad repugnandum collecta* »). Dispongono di beni comuni: e già dimostriai come sia possibile distinguere tra beni sui quali la comunità dei cittadini esercitava un diritto di proprietà collettiva, e beni ch'essa aveva soltanto in uso. Costituiscono, infine, fondi di *pecunia publica*, dei quali dispongono *pro communi utilitate*, armando milizie cittadine.

Alleanze politiche, trattati commerciali, patti di resa, disposizione di beni comuni, costituzione di fondi pubblici per scopi di pubblica utilità: sono atti delle comunità cittadine che non si esauriscono certamente entro la sfera dei privati interessi. Senza dubbio, le date di questi atti coincidono spesso coi momenti di emergenza che queste città hanno vissuto: viene dunque spontaneo di chiedersi in quale misura ed entro quali limiti il regime monarchico normanno abbia lasciato sopravvivere queste forme di vitalità cittadina, e in particolare gli organi amministrativi o politici che proprio in quei momenti eccezionali vediamo operare. Vogliamo dir subito che al quesito si risponderebbe in maniera assai incerta e nulla più che congetturale, se ci si limitasse ad attingere elementi di giudizio dalle scarsissime fonti che ci son pervenute dal sessantennio corrispondente alla vera e propria dominazione normanna: tanto meno se si ricorresse, quante volte le fonti si rifiutano di rispondere ai nostri interrogativi, all'*argumentum ex silentio*.

Ma a ragion veduta, e proprio in vista di questo deplorable stato

---

(20) V. *Legislazione statutaria ecc.*, cit., part.<sup>te</sup> pp. 275-279.

delle fonti, noi ci ponemmo fin da principio un problema apparentemente più modesto, ma in realtà più sostanziale e concreto, anche se fummo costretti a scavalcare lo spartiacque tra due epoche: e fu proprio il problema del costituirsi di quel tessuto cittadino che ci fece discorrere di un « senso della città », rivelantesi anch'esso a sprazzi improvvisi tra le foschie di tempi tragici della vita cittadina, e i cui indizi credemmo di individuare, sul terreno istituzionale, nella precoce emersione e frequenza del termine *civis*, e infine nel singolare destino di uno dei più aristocratici termini del linguaggio giuridico, destinato a designare per secoli la compattezza e l'unità di quel tessuto: *universitas*.

Ebbene: è un altro periodo di emergenza, e cioè il trentennio che corre tra l'anno della morte senza eredi di Guglielmo II e l'incoronazione a imperatore di Federico II re di Sicilia (1189-1220), che ci fa rivedere quel tessuto in tutta la sua consistenza, politica e giuridica, consentendoci di racchiudere in un giudizio conclusivo questi spunti frammentari che abbiamo colto qua e là sull'accidentato terreno finora percorso.

Non alludo a quella euforica esaltazione che eccitò le città meridionali in questo periodo di anarchia (21), e le portò a costituirsi parlamenti e a eleggersi consoli, podestà, rettori, a imitazione dei comuni delle altre parti d'Italia: fiammata libertaria che Federico II soffocherà con la violenza, dichiarando *usurpationes illicitae* queste forme di autogoverno che queste città erano state costrette a darsi in un ventennio di quasi totale abbandono. E il bersaglio di questa violenta reazione regia fu l'*universitas*. Nel *Liber Constitutionum* del 1231, Federico II sancisce: « Potestates, consules, seu rectores in locis aliquibus non creentur. Quecumque autem universitas tales ordinaverit, desolationem perpetuam patiatur » (22).

Alludo piuttosto a quel sostrato più calmo e più resistente di vita cittadina, nel quale vediamo rispuntare in forme non più sporadiche od occasionali, ma frequenti, quasi sistematiche, rispondenti cioè a una politica municipale consapevole e matura, un motivo di solidarietà umana che vedemmo precocemente affacciarsi nella storia di queste terre e che rappresentava, proprio nella sua sostanza uma-

---

(21) Sui moti cittadini di questo eccezionale periodo storico, e sui loro riflessi, purtroppo effimeri, nella costituzione cittadina, sono ancora obbligato a rinviare alla mia *Legislazione statutaria*, cit., pp. 83-115.

(22) *Const. Regni Sic.*, I, 50.

na, il correttivo e il compenso dell'abbandono in cui queste città erano state lasciate dopo un mezzo secolo di compressione implacabile, appena attenuata durante il ventennio del regno di Guglielmo II, rimpianto a lungo dalle città come *tempus quietis et pacis*.

E' lo *ius civitatis* che queste città meridionali offrono, proprio in questo periodo di effimera libertà, con una larghezza che non ha riscontro in nessun'altra parte d'Italia. Sono innumerevoli le carte di concessioni reciproche di cittadinanza, con annessi privilegi nel campo dei commerci, dell'agricoltura, delle comunicazioni marittime, che le città stipulano non solo tra loro all'interno del regno, ma anche con città straniere: quello che il Ciccaglione chiamò il « diritto esterno dei municipi napolitani » (23), con una felice intuizione che peraltro, sommersa nelle acque stagnanti dei luoghi comuni dominanti al suo tempo sulla storia giuridica delle città meridionali, non fruttò un inquadramento storico del fenomeno, nè una sua corretta valutazione sul terreno istituzionale.

Qui ci troviamo senza dubbio di fronte alla più spontanea espressione di quella grande forza coesiva che rende possibile la vita associata nella « piccola patria » dell'individuo — la intraducibile *Heimat* della lingua tedesca —, che nessuna sovrastruttura di regime politico riesce mai a soffocare od infrangere. E non è raro il caso ch'essa addirittura si elevi all'altezza di un principio di ordine civile.

Così nelle Consuetudini di Bari dell'ultimo decennio del secolo XII, in un testo dovuto al giudice Andrea, imbevuto di cultura romanistica certamente succhiata alla scuola di Bologna:

Quicumque Barrum habitaturus ingreditur, et in eo domicilium et suarum fortunarum summam habere disponit, statim barrensis efficitur, et vivit nobiscum, nostro iure et consuetudine iudicandus (24).

Dove l'offerta della cittadinanza fatta senza limitazioni a chicchessia (*quicumque*) sembra quasi calare dalla sfera del diritto nel mondo degli affetti (*et vivit nobiscum*), come un'offerta di solidarietà umana e di protezione della persona e dei beni. Così ancora più esplicitamente è dichiarato come primo principio nelle *consuetudines*

(23) Napoli, 1884. Grave soprattutto, in questo lavoro, la promiscuità di dati di fatto appartenenti a secoli diversi, in contrasto con la realtà storica di queste terre meridionali, così facilmente cangiante e mutevole.

(24) *Cons. barr.*, ANDREA, II, 8 (in append. alla *Storia di Bari* di G. PETRONI, Napoli, 1857, p. 440).

*civiles* che Trani si fece confermare nel 1215 dal vescovo Leopoldo, legato pontificio nel Regno:

Quicumque *etiam alienigena* Trantum venerit *undecumque et quomodocumque* ad habitandum *Tranensis civis censeatur*, et omnibus privilegiis et civilis consuetudinibus potiatur et exinde a nemine extrahatur (25):

qualunque fosse dunque la sua nazione e la sua provenienza.

Ai quali principii corrispondeva la liberalissima prassi di concessioni sul tipo di quella stipulata dall'*universus populus civitatis* di Termoli nel 1203 in favore di quei di Ragusa — la città dell'opposta sponda adriatica con la quale le città marinare di Puglia avevano intensi rapporti commerciali —, dove leggiamo la clausola: « pari consensu et communi voluntate Raguseos omnes de cetero *in cives nostros recepimus*, et ipsos conservare et securos facere in civitate nostra volumus et optamus » (26).

Le note umane che sentiamo echeggiare in queste disposizioni, erano l'espressione sincera e semplice di quella tradizione latina dell'*hospitium* che è tuttora viva ed intatta tra le popolazioni meridionali, e che aveva cementato la comunione spirituale dei viventi entro le stesse mura: l'*universitas* del linguaggio giuridico: sul terreno dell'esperienza storica, superamento e sacrificio di interessi particolari a una finalità superiore.

Il fondatore della monarchia vi si era piegato, e aveva dichiarato nel suo programma di politico e di legislatore di volerla rispettare. Le parole che leggiamo nel proemio delle Assise: « ...moribus, consuetudinibus, legibus non cassatis pro varietate populorum nostro regno subiectorum... », al di là e al di sopra del significato contingente che fu probabilmente il solo presente alla mente dell'uomo politico, coglievano nella loro più profonda sostanza questo universale della coscienza giuridica meridionale, nel quale va riconosciuto forse il vero ed autentico *fundamentum regni*.

FRANCESCO CALASSO

(25) IN FORGES DAVANZATI, *Dissertazione sopra la seconda moglie di re Manfredi*, Napoli, 1791, doc. VIII.

(26) *Monum. spectantia ad historiam Slavorum Meridionalium*, Zagabria, 1868, I, doc. XXIX, p. 20 sg.